

DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 98

Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124



DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E DI PROPRIETÀ

Dal 1° luglio 2018

- ▶ Nei casi di immatricolazione, reimmatricolazione e trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e/o rimorchi verrà rilasciato il **DOCUMENTO UNICO**.
- ▶ Il DOCUMENTO UNICO sarà costituito dalla carta di circolazione (appositamente modificata).
- ▶ Non verrà più rilasciato il CDPD da parte di ACI.

Carte di circolazione e CDP/CDPD rilasciati prima del 1° luglio 2018 manterranno la loro validità fino a nuova emissione, che ne comporterà la sostituzione con il documento unico.



DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E DI PROPRIETÀ

Il DOCUMENTO UNICO:

- ▶ viene richiesto e rilasciato presso gli STA
- ▶ è di competenza del MIT
- ▶ contiene:
 - ▶ dati tecnici
 - ▶ intestazione
 - ▶ situazione giuridico-patrimoniale (validata dal PRA)
 - ▶ cessazione della circolazione
 - ▶ privilegi/ipoteche



RILASCIO/AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO

- ▶ L'interessato presenta istanza allo STA tramite modello unico *(da determinare)*.
- ▶ Lo STA la trasmette al CED che gestisce l'archivio nazionale dei veicoli del MIT il quale, dopo un interfaccia con il PRA per verificare la congruenza dati, consente allo STA la stampa del DOCUMENTO UNICO.
- ▶ Il rilascio è soggetto a versamento, anche in modalità elettronica/on-line, di **tariffa unica e imposta di bollo unificata** *(da determinare con Decreto entro il 30 aprile 2018)*. In caso di mancata adozione del decreto gli importi sono pari alla somma degli importi per ciascun documento previsti dalla normativa vigente.



COMPETENZE DEL PRA

- ▶ Iscrizioni e trascrizioni di cui agli artt. 2683 e seguenti del CC sono presentate al PRA.
- ▶ In caso di irregolarità accertate, il PRA, entro 3 gg dalla data di rilascio della carta di circolazione, ricusa la formalità di iscrizione o trascrizione e lo comunica a STA e UMC, il quale provvede, tramite gli organi di polizia, al ritiro della carta di circolazione.
- ▶ Privilegi e ipoteche sono presentate al PRA, anche tramite UMC e STA. Il PRA provvede poi a darne comunicazione al CED
- ▶ Provvedimenti di fermo amministrativo e revoca di fermo sono notificati dal concessionario della riscossione al MIT, il quale li comunica al PRA

Dal 1° luglio 2020 possibilità di istituire ARCHIVIO UNICO presso il MIT



RADIAZIONE PER ESPORTAZIONE

Dal 1° luglio 2018

Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 103 sono apportate le seguenti modificazioni:

Per esportare definitivamente all'estero autoveicoli, motoveicoli o rimorchi, l'intestatario o l'avente titolo chiede all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale la cancellazione dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione, secondo le procedure stabilite dal Dipartimento stesso nel rispetto delle vigenti norme comunitarie in materia. La cancellazione è disposta a condizione che il veicolo sia stato sottoposto a revisione, con esito positivo, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di richiesta di cancellazione. Per raggiungere i transiti di confine per l'esportazione il veicolo cancellato può circolare su strada solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria prevista dall'articolo 99.

